



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI E PER L'ACCESSO A
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 36 del 19 dicembre 2005

I N D I C E

CAPO 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

<u>Art. 1 - Materia di disciplina</u>	pag.	4
<u>Art. 2 - Finalità</u>	“	4
<u>Art. 3 - Prestazioni</u>	“	5
<u>Art. 4 - Destinatari</u>	“	5

CAPO 2 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

<u>Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica</u>	“	6
--	---	---

CAPO 3 - MODALITÀ DI ACCESSO CON OBBLIGO DI D.S.U.

<u>Art. 6 - Presentazione della domanda</u>	“	7
<u>Art. 7 - Criteri di ammissione della domanda</u>	“	7
<u>Art. 8 - Controllo</u>	“	7
<u>Art. 9 - Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti</u>	“	7
<u>Art. 10 - Accoglimento della domanda</u>	“	8

CAPO 4 - BENEFICI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

<u>Art. 11 - Interventi di sostegno economico</u>	“	8
<u>Art. 12 - Accesso e frequenza a Centri diurni per portatori di handicap</u>	“	9
<u>Art. 13 - Interventi economici per l'utilizzo di Centri diurni per anziani</u>	“	9
<u>Art. 14 - Accesso all'Asilo Nido convenzionato</u>	“	10
<u>Art. 15 - Interventi economici per l'utilizzo di Centri ricreativi diurni per minori</u>	“	11
<u>Art. 16 - Interventi economici per l'utilizzo di Servizi residenziali</u>	“	11
<u>Art. 17 - Assistenza domiciliare (S.A.D.)</u>	“	12
<u>Art. 18 - Servizio pasti a domicilio (qualora venga attivato)</u>	“	13
<u>Art. 19 - Trasporto comunale</u>	“	13
<u>Art. 20 - Telesoccorso</u>	“	14
<u>Art. 21 - Riduzione costo del Servizio di trasporto scolastico</u>	“	15
<u>Art. 22 - Mensa Scolastica</u>	“	15
<u>Art. 23 - Attività previste dal piano per il diritto allo studio</u>	“	15

CAPO 5 - MODALITÀ DI ACCESSO PER ENTI ASSOCIAZIONI E GRUPPI

<u>Art. 24 - Destinatari</u>	“	16
<u>Art. 25 - Condizioni e requisiti</u>	“	16
<u>Art. 26 - Interventi di sostegno economico</u>	“	17
<u>Art. 27 - Interventi per altri tipi di sostegno</u>	“	17
<u>Art. 28 - Presentazione della domanda</u>	“	17
<u>Art. 29 - Criteri di ammissione della domanda</u>	“	17
<u>Art. 30 - Accoglimento della domanda ed erogazione del contributo</u>	“	18
<u>Art. 31 - Responsabilità</u>	“	18

CAPO 6 – CONTRIBUTI E ALTRI TIPI DI SOSTEGNO

Art. 32 - Interventi per attività socio-assistenziali	pag.	18
Art. 33 - Interventi per attività sportive e ricreative del tempo libero	“	18
Art. 34 - Interventi per cultura, educazione ed informazione	“	19

CAPO 7 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 35 Utilizzo dei dati personali	“	19
Art. 36 Norme generali	“	19
Art. 37 - Aggiornamento fasce di reddito	“	19
Art. 38 – Decorrenza	“	20
Art. 39 - Disposizioni transitorie e finali	“	20

ALLEGATI

Allegato A	“	21
Allegato B	“	25
Allegato C	“	31
Allegato D	“	32
Allegato E	“	33
Allegato F – TABELLA 1	“	34
Allegato F – TABELLA 2	“	35
Allegato F – TABELLA 3	“	36

CAPO 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Materia di disciplina

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati presenti sul territorio comunale per quanto riguarda:

- 1) i compiti attribuiti ai Comuni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione italiana, dell'art. 25 del D.P.R. 616/77, del Decreto Legislativo 112/98, dell'art. 12 della Legge 241/90, del Decreto Legislativo 109/98 e seguenti integrazioni e modificazioni, della Legge Regionale 1/86 e della Legge Regionale 1/2000, della Legge 328 dell'08/11/2000;
- 2) i compiti attribuiti ai Comuni nell'ambito degli interventi e dei servizi attuativi del diritto allo studio, ai sensi della Legge Regionale 31/80;
- 3) i compiti che il Comune di Annone di Brianza - nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e per il conseguimento degli obiettivi programmatici indicati dall'Amministrazione Comunale in carica, fermo restando il rispetto della normativa vigente - ritiene di dover svolgere a favore di persone fisiche, associazioni, enti pubblici e privati presenti sul territorio comunale che operano nei seguenti settori:
 - a) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b) cultura, educazione ed informazione.

Art. 2 Finalità

Gli obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale si prefigge con le concessioni di cui al precedente articolo sono i seguenti:

- 1) per quanto attiene al sistema integrato di interventi e servizi sociali, gli obiettivi sono quelli previsti dall'art. 1 della Legge 328/00 e dall'art. 2 della Legge Regionale 1/86. Pertanto le attività sviluppate nell'ambito dei predetti servizi si propongono la finalità di:
 - a) promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
 - b) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, delle famiglie e della comunità interessata e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno e fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;
 - d) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;
 - e) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo, ai soggetti in difficoltà ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;
 - f) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;
 - g) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisca tale compito.

- 2) per quanto riguarda gli interventi e i servizi attuativi del diritto allo studio, le finalità sono quelle previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 31/80, vale a dire:
 - a) assicurare a tutti gli studenti la fruibilità del servizio di trasporto scolastico, in modo da contribuire a garantire la frequenza scolastica;
 - b) assicurare a tutti gli studenti la fruibilità del servizio di mensa scolastica, in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
 - c) incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo;
 - d) favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società;
- 3) per quanto riguarda infine gli interventi di cui all'art. 1, punto 3) del presente regolamento la finalità generale è quella di sostenere e incrementare la partecipazione attiva dei cittadini ai vari ambiti della vita sociale comunitaria, con particolare riguardo all'associazionismo e al volontariato.

Art. 3 Prestazioni

L'Amministrazione Comunale persegue le finalità di cui al precedente articolo attivando interventi e servizi comunali come segue:

- 1) per quanto riguarda il sistema integrato di interventi e servizi sociali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 1/86:
 - a) promuove interventi per garantire la qualità della vita;
 - b) promuove attività di informazione e orientamento degli utenti sui servizi e sugli interventi socio-assistenziali;
 - c) promuove e favorisce forme di collaborazione volontaria all'organizzazione dei servizi ed allo svolgimento di attività sociali;
 - d) interviene con contributi economici a favore di singoli e di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionale situazione di bisogno;
 - e) promuove e favorisce l'assistenza domiciliare a favore di minori, anziani e handicappati al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali;
 - f) contribuisce al pagamento della retta di ricovero a favore di minori, anziani e handicappati qualora gli stessi non dispongano delle risorse necessarie per provvedervi autonomamente;
 - g) contribuisce al pagamento della retta a favore degli utenti degli asili nido convenzionati qualora si trovino in condizioni sociali particolari e non risultino in condizioni economiche di poter provvedere completamente;
- 2) per quanto riguarda il diritto allo studio:
 - a) promuove il servizio di trasporto scolastico e ne favorisce la fruizione da parte di utenti che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere autonomamente;
 - b) promuove il servizio di mensa scolastica e ne favorisce la fruizione da parte di utenti che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere autonomamente;
 - c) la partecipazione alle attività rivolte ai ragazzi in età scolare, previste nel piano per il diritto allo studio;
- 3) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 1, punto 3) del presente regolamento:
 - a) eroga sovvenzioni, contributi e sussidi ai soggetti ivi indicati;
 - b) favorisce da parte degli stessi l'uso anche gratuito di servizi e strutture comunali.

Art. 4 Destinatari

Gli interventi ed i servizi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo sono destinati a persone fisiche come di seguito precisate:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Annone di Brianza;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Annone di Brianza;
- gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti nel Comune di Annone di Brianza.

Per gli interventi a favore dei profughi, degli stranieri e degli apolidi dimoranti nel Comune di Annone di Brianza, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, si rimanda a quanto espressamente previsto dalla normativa in materia.

Accedono prioritariamente agli interventi e alle prestazioni agevolate i soggetti che si trovino in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare (come definito dall'indicatore della situazione economica equivalente, I.S.E.E.);
- b) presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione per i singoli ed i nuclei familiari;
- d) sottoposizione dei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Gli interventi e i servizi di cui al punto 3) del precedente articolo sono destinati a favore di:

- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

CAPO 2 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica

Per gli interventi di cui al punto 1) e 2) dell'art. 3 del presente regolamento, la valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A), fatte salve valutazioni tecniche.

A) L'indicatore della situazione economica si applica per l'accesso ai seguenti interventi e servizi:

1. sostegno economico;

B) L'indicatore della situazione economica si applica per l'agevolazione al pagamento dei seguenti interventi e servizi:

1. interventi economici per l'utilizzo di centri diurni;
2. accesso ad asilo nido convenzionato;
3. interventi economici per l'utilizzo di servizi residenziali;
4. accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare;
5. interventi economici per l'utilizzo del servizio di telesoccorso;
6. accesso agevolato per il servizio trasporto scolastico;
7. accesso agevolato al servizio mensa scolastica.

CAPO 3 - MODALITÀ DI ACCESSO CON OBBLIGO DI D.S.U.

Art. 6 Presentazione della domanda

Per accedere alle prestazioni e ai benefici economici di cui al punto 1) e 2) dell'art. 1, i cittadini interessati, o persone da loro delegate, devono presentare presso gli uffici titolari della concessione dei benefici e prestazioni agevolate la Dichiarazione Sostitutiva Unica, allegato B (come definita dalle leggi citate), corredata, dove previsto, dalla richiesta del servizio e, in alcuni casi individuati dai Servizi preposti, dal modulo integrativo di cui all'allegato C.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Art. 7 Criteri di ammissione della domanda

7.1 Ammissibilità della domanda

L'ammissibilità della domanda di beneficio economico o prestazione sociale agevolata è stabilita a seguito di un esame della stessa e della relativa documentazione prodotta, svolta dall'Ufficio titolare della prestazione o del beneficio.

Nell'ambito di progetti di intervento del servizio sociale, in casi ritenuti rilevanti da una valutazione tecnica, il servizio sociale potrà considerare la situazione economica esistente al momento di presentazione della domanda. Detto ufficio fornirà risposta scritta, circa l'ammissibilità o meno della richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

Nel caso di accoglimento della domanda, nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, il responsabile di settore determinerà con proprio atto l'erogazione o la concessione dei relativi benefici entro i 60 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

7.2 Non ammissibilità della domanda

Per gli interventi di cui all'art. 5, punto A), nel caso che la prestazione agevolata corrisponda all'accesso gratuito a servizi o interventi, la mancata presentazione della D.S.U., Dichiarazione Sostitutiva Unica, comporta il diniego all'accesso al servizio o intervento.

Per gli interventi di cui all'art. 5 punto B), la mancata presentazione della D.S.U., Dichiarazione Sostitutiva Unica, comporta l'attribuzione all'utenza del massimo onere previsto per l'accesso.

Art. 8 Controllo

Il responsabile del procedimento svolgerà compiti di controllo avvalendosi anche di altri uffici comunali (ufficio tributi, ragioneria) e provvede:

- alla scelta delle dichiarazioni di cui all'art. 6 da sottoporre all'accertamento d'ufficio a campione casuale e/o per categoria;
- a processare le eventuali difformità tra il dichiarato e quanto è accertabile; qualora si rilevino evidenti contrasti tra il tenore di vita dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di alta cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ...) si potrà procedere ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente;
- a segnalare agli uffici competenti gli esiti degli accertamenti effettuati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari (prosecuzione o sospensione del procedimento di concessione, e/o attivazione di ulteriori procedimenti in sede civile, amministrativa o penale).

Art. 9 Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente

convocati, ove possibile, allo scopo di accertare e concordare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 10 Accoglimento della domanda

A seguito dell'istruttoria eseguita dal servizio competente in base ai principi del presente Regolamento, la concessione del beneficio o della prestazione sociale agevolata è stabilita dal Responsabile del Servizio Amministrativo che, con proprio atto, determinerà le modalità di concessione del beneficio.

In caso di diniego è ammesso ricorso nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO 4 - BENEFICI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

Art. 11 Interventi di sostegno economico

11.1 Definizione

L'intervento di sostegno economico è uno strumento che si inserisce in un progetto di aiuto alla persona, che il Comune definisce con chi si trova in una situazione di difficoltà economica.

Il progetto stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi degli interventi previsti. Il progetto di aiuto è possibilmente coordinato con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

11.2 Finalità

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- a) sopperire alle necessità di carattere straordinario e/o legate a bisogni particolari;
- b) favorire l'integrazione sociale del singolo e del nucleo.

11.3 Destinatari

Gli interventi sono rivolti alla generalità dei cittadini come individuati all'art. 4.

11.4 Prestazioni

Si intendono interventi di sostegno economico:

- a) interventi economici per necessità straordinarie;
- b) concorso degli utenti al costo dei servizi.

11.4.1 Interventi economici per necessità straordinarie

Possono essere erogati contributi straordinari a carattere eccezionale ai richiedenti che devono sostenere:

- a) spese per prestazioni sanitarie ambulatoriali, centri di rieducazione, nel caso in cui tali servizi non siano erogati da Enti pubblici o convenzionati con questi ultimi;
- b) spese alberghiere per situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili (es. sfratti), per un massimo di 15 giorni.

In questi casi il contributo è pari alla spesa da sostenere quando il reddito è uguale od inferiore al minimo vitale; qualora il reddito fosse superiore al minimo vitale il contributo è pari alla differenza tra le spese da sostenere e la differenza tra il reddito ed il minimo vitale, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente.

I contributi eccezionali sono ripetibili nell'arco dell'anno ma, complessivamente, non possono superare il limite previsto nella tabella 1 (interventi straordinari), allegato F, tranne che per eccezionali e motivate situazioni.

11.4.2 Interventi economici per l'utilizzo dei servizi

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di servizi non gestiti direttamente o convenzionati col Comune, qualora le capacità contributive degli utenti non ne rendano possibile l'accesso.

Si distinguono le due seguenti modalità di intervento:

- A) Qualora si tratti di servizi che assicurano il completo mantenimento della persona, i contributi saranno erogati come definito al successivo articolo 16.
- B) Qualora si tratti di servizi integrativi (frequenza centri diurni, trasporti, ...) l'entità del contributo sul costo del servizio è calcolata tenuto conto delle fasce di reddito e le percentuali di recupero sono definite nella tabella 2 dell'allegato F.

11.4.3 Concorso degli utenti al costo dei servizi

Per i servizi che il Comune gestisce direttamente o tramite apposite convenzioni, rivolti a tutta la popolazione o ad alcune categorie di cittadini, gli utenti sono chiamati a concorrere al relativo costo sulla base delle proprie capacità contributive (definite dall'indicatore della situazione economica, I.S.E.E.) e alle percentuali di recupero, differenziate a seconda del tipo di servizio, stabilite nelle tabelle di cui all'allegato F.

Art. 12 Accesso e frequenza a Centri diurni per portatori di handicap

12.1 Definizione

I centri socio-educativi ed i servizi formativi all'autonomia sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti portatori di handicap grave e medio/grave.

12.2 Finalità

I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

12.3 Destinatari

Portatori di handicap gravi e medio-gravi senza limite di età.

12.4 Prestazioni

I centri socio-educativi assicurano attività educative e sanitarie secondo progetti individualizzati di intervento. I servizi formativo-assistenziali provvedono a predisporre e gestire progetti individuali per l'acquisizione e/o il mantenimento delle autonomie.

12.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche preposte all'uopo.

12.6 Concorso alla spesa del servizio

Le prestazioni di cui al punto 12.4 sono erogate gratuitamente.

Il costo del trasporto è a carico dell'utenza, il Comune potrà contribuire fino ad un massimo del 40%.

Il costo dei pasti, stabilito annualmente dalle strutture, è a carico dell'utenza.

Art. 13 Interventi economici per l'utilizzo di Centri diurni per anziani

13.1 Definizione

I centri diurni sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con compromissione dell'autonomia per alcune funzioni, anche elementari.

13.2 Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

13.3 Destinatari

Anziani parzialmente autosufficienti.

13.4 Prestazioni

I centri diurni assicurano possibilità di vita autonoma e sociale favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale attraverso attività ricreative e culturali. Possono offrire attività culturali, di tempo libero, di svago, servizio mensa, assistenza alla persona, prestazioni infermieristiche, riabilitative, psicologiche, segretariato sociale, consulenza.

13.5 Modalità di accesso

Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

13.6 Concorso alla spesa del servizio

La persona ricoverata è tenuta a farsi carico della spesa del servizio attraverso:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di € 5.164,57; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- il patrimonio immobiliare, diverso dall'abitazione di residenza, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- i beni mobili.

In ogni caso, alla persona sarà assicurata la disponibilità di una quota mensile per spese personali, determinata come da tabella 1 dell'allegato F.

13.7 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.9 del presente regolamento. In particolare, in seguito alla valutazione della situazione complessiva da parte dei Servizi Sociali, ove possibile, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della spesa del servizio, non potuta pagare dalla persona in base alla propria situazione economica (come risultante dall'art.3 e seguenti del presente regolamento rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico il parente). L'entità del contributo è definita in base alla tabella 3 dell'allegato F. Nel caso di un unico parente obbligato la quota di recupero non dovrà superare il 16.5% della differenza tra reddito effettivo ed il reddito indicato nella relativa fascia di appartenenza nella tabella 3 dell'allegato F.

La ripartizione degli oneri tra più parenti potrà essere concordata tra loro.

13.8 Ammissione al beneficio

La concessione del contributo economico sarà determinata annualmente alle seguenti condizioni:

- la situazione reddituale (secondo i parametri I.S.E.E.) e finanziaria, della persona necessitante il ricovero, non è sufficiente a coprire la retta imposta dalla struttura;
- la scelta della struttura dovrà essere concordata con il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione;

L'integrazione della spesa del servizio non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

L'atto di concessione del contributo ne definirà le modalità di erogazione, concordate con l'interessato o con chi lo assiste.

Art. 14 Accesso all'Asilo Nido convenzionato.

14.1 Definizione

Gli asili nido attuano un servizio socio-educativo per la collettività rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico.

14.2 Finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi di sicurezza sociale, garantisce alla propria cittadinanza la possibilità di inserimenti in Asili Nido di minori per offrire un valido servizio sociale, ad integrazione dell'opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici.

14.3 Destinatari

Minori di età compresa tra sei mesi e tre anni.

14.4 Prestazioni

In mancanza di un proprio asilo nido, il Comune di Annone di Brianza, secondo le esigenze del momento, provvederà a convenzionarsi con altri Enti gestori di Asili Nido.

14.5 Concorso alla spesa del servizio

Ogni famiglia contribuirà direttamente all'Ente Gestore l'importo della rette di frequenza e delle quote pasto.

Il Comune di Annone di Brianza provvederà ad integrare la retta di frequenza qualora la famiglia si trovi in condizioni sociali particolari e non risulti in condizioni economiche da poter provvedere completamente.

Art. 15 Interventi economici per l'utilizzo di Centri ricreativi diurni per minori

15.1 Definizione

I centri diurni svolgono attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza. In mancanza del servizio sul territorio comunale, si usufruirà di quelli realizzati dai Comuni del distretto.

15.2 Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

15.3 Destinatari

Minori dai cinque ai sedici anni.

15.4 Prestazioni

I centri diurni assicurano servizi di custodia, educano il minore alla vita di comunità e favoriscono lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative e la sua formazione culturale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

15.5 Modalità di accesso

Le richieste di integrazione economica dovranno essere presentate all'Ufficio Socio Educativo Culturale del Comune.

15.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utenza.

Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 11.

Art. 16 Interventi economici per l'utilizzo di Servizi residenziali

16.1 Definizione

Gli interventi economici per l'utilizzo di servizi residenziali garantiscono il ricovero dei cittadini di Annone di Brianza presso strutture adeguate (convenzionate con il servizio sanitario nazionale), con lo scopo di assicurare alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, che versino in situazioni di bisogno economico, gli interventi sociali, sanitari ed assistenziali di cui necessitano.

16.2 Ammontare del contributo

L'ammontare dell'intervento economico è pari alla differenza tra l'importo della retta mensile di ricovero e la quota di partecipazione della persona ricoverata e/o dei familiari tenuti agli alimenti. L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

L'atto di concessione del contributo ne definirà le modalità di erogazione, concordate con l'interessato o con chi lo assiste.

16.3 Retta a carico della persona ricoverata (beneficiario del contributo)

La persona ricoverata è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di € 5.165,00;
- il patrimonio immobiliare;
- i beni mobili.

In ogni caso alla persona ricoverata sarà assicurata la disponibilità di una quota mensile per spese personali, determinata come da tabella 1 dell'allegato F, in base alle esigenze della persona ricoverata.

16.4 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.9 del presente regolamento. In particolare, in seguito alla valutazione della situazione complessiva da parte dei Servizi Sociali, ove possibile, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dalla persona ricoverata, in base al reddito netto. L'entità del contributo è definita dalla tabella 3, dell'allegato F, in base alle esigenze della persona ricoverata.

In caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare la situazione reddituale sarà rivalutata annualmente.

16.5 Ammissione a beneficio

La concessione del contributo economico sarà determinata annualmente alle seguenti condizioni:

- la situazione reddituale netta e finanziaria della persona necessitante il ricovero non è sufficiente a coprire la retta imposta dalla struttura ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito non sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra;
- la scelta della struttura dovrà essere concordata con il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione.

Nel caso di proprietà o comproprietà della sola casa adibita a propria abitazione, l'Amministrazione Comunale potrà tuttavia intervenire, a condizione che l'interessato garantisca al Comune stesso il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero e, a tal fine, il richiedente ed il Comune potranno quindi concordare una delle seguenti forme di garanzia:

- a) DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C., redatta nelle forme di legge e come previsto dallo specifico modulo allegato D;
- b) DONAZIONE RIMUNERATORIA ex art.770 C.C., previa certificazione della capacità di donare;
- c) IPOTECA VOLONTARIA –immediata- ex art. 2821 e segg. del C.C., mediante la quale l'Amministrazione Comunale limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato; il pieno possesso della capacità di intendere e di volere del sottoscrittore dovrà inoltre essere certificato da un medico o da un notaio.

Caso per caso sarà valutata sia l'entità di eventuali entrate derivanti dalla locazione del bene oggetto di garanzia, sia l'esistenza di spese connesse alla sua gestione e/o manutenzione; le somme non utilizzate a tal fine potranno essere incamerate.

Art.17 Assistenza domiciliare (S.A.D.)

17.1 Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito SAD) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale messe in atto al domicilio a favore di anziani, handicappati, minori e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione che si trovino in condizioni di necessità temporanea o permanente.

Il Servizio opera nel rispetto della persona, della sua dignità e della riservatezza.

Il Servizio viene svolto garantendo un'adeguatezza dell'intervento al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari e sociali della persona.

17.2 Finalità

Il SAD mira a favorire l'autonomia e il benessere personale dell'utente nel proprio ambiente di vita, a evitare i rischi di isolamento e di emarginazione, a ridurre le esigenze di ricorso a strutture assistenziali e/o sanitarie, integrandosi con la famiglia nei propri compiti assistenziali. Il SAD integra i propri interventi con quelli dei servizi sanitari territoriali.

17.3 Destinatari

Sono potenzialmente utenti del SAD tutti i cittadini residenti o temporaneamente dimoranti nel Comune che si trovino nelle condizioni descritte al precedente comma 1.

17.4 Organizzazione e costo del servizio – rinvio

Per l'organizzazione e il costo del servizio si rinvia al vigente Regolamento Intercomunale per il Servizio di Assistenza Domiciliare.

Art.18 Servizio pasti a domicilio (qualora venga attivato)

18.1 Definizione

Per servizio pasti a domicilio si intende la somministrazione di pasti al domicilio dell'utente.

18.2 Finalità

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale.

18.3 Destinatari

Il servizio è rivolto a persone sole o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza.

18.4 Costo del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utente.

Art.19 Trasporto comunale

19.1 Definizione

Per trasporto comunale si intende il servizio di accompagnamento a favore di persone presso centri sociali e/o sanitari o, comunque, il servizio di trasporto effettuato nell'ambito di progetti elaborati dal servizio sociale comunale, gestiti direttamente dal Comune attraverso obiettori di coscienza, personale comunale o associazioni di volontariato.

I servizi di trasporto si distinguono tra occasionali e continuativi. Si intendono per servizi continuativi gli interventi di trasporto pari o superiori a cinque (5) viaggi nell'arco di 30 giorni per la stessa destinazione.

I servizi di trasporto sono svolti presso le strutture sopraindicate ubicate entro il raggio di trentacinque (35) chilometri dal territorio comunale; in casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane, ma comunque in ambito regionale.

19.2 Finalità

Il servizio di trasporto comunale ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle risorse distribuite sul territorio per rispondere a bisogni di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione attinenti alla sfera fisica, psichica, sociale, ivi comprese le iniziative organizzate dalle associazioni operanti sul territorio.

19.3 Destinatari

Il servizio è rivolto:

- a) anziani ultrasessantacinquenni e disabili;
- b) persone con inabilità permanente o temporanea;
- c) persone, anche minori, in stato di bisogno

Possono fruire del trasporto comunale le persone impossibilitate all'utilizzo dei mezzi pubblici di collegamento per motivi:

1. di salute, personali, familiari;

2. assenza di mezzi pubblici di collegamento;
3. assenza di familiari in grado di accompagnarli;
4. realizzazione di progetti di intervento dei servizi sociali.

19.4 Ammissione al servizio

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la documentazione relativa alla prenotazione o prescrizione della prestazione sanitaria. La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto.

19.5 Criteri di ammissione al servizio

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità dei mezzi predisposti per l'erogazione.

Il servizio di trasporto continuativo contemplerà una integrazione dell'intervento comunale con l'intervento di altre risorse (familiari, private a carico dell'interessato, ecc.).

19.6 Costo del servizio

Il costo del servizio è a carico del Comune; si prevede un rimborso delle spese d'uso del mezzo. Il rimborso delle spese a carico dell'utenza varia in funzione della lunghezza del tragitto e della tipologia del trasporto, occasionale o continuativo:

- il riferimento per la determinazione della tariffa per i trasporti occasionali è pari ad un quinto del costo corrente della benzina al chilometro;
- il rimborso minimo è fissato in tre euro (€ 3,00).
- ai trasporti continuativi oltre il quinto viaggio si applica una riduzione del 30%.

Art.20 Telesoccorso

20.1 Definizione

Per servizio di telesoccorso si intende il servizio di assistenza domiciliare in grado di ricevere richieste di aiuto ventiquattr'ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, attraverso un dispositivo telefonico, che, attivato, consente all'operatore del telesoccorso di valutare la richiesta e realizzare le risposte più idonee.

20.2 Finalità

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di emergenza, monitoraggio ambientale (fumo, gas, ecc.), di emarginazione e di disagio, mediante un centro di presidio di ascolto che attiverà e coordinerà i servizi di pronto intervento e di supporto sul territorio.

20.3 Destinatari

Il servizio è rivolto:

- a) anziani e disabili con riduzione di autonomia ed autosufficienza;
- b) persone in stato di solitudine.

Possono fruire del telesoccorso le persone dotate di un apparecchio telefonico proprio.

20.4 Ammissione al servizio

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

20.5 Criteri di ammissione al servizio

L'accesso al servizio è subordinato alla verifica dei requisiti previsti nei precedenti punti. Il servizio di telesoccorso può essere inserito in un progetto di intervento comunale che si integri con le risorse proprie dell'interessato (familiari, private a carico dell'interessato, ecc.).

20.6 Costo del servizio

Il costo del servizio è per un terzo a carico dell'utente e per due terzi a carico del Comune.

La presente disposizione si applica anche al servizio attualmente realizzato in convenzione con l'Associazione Lariosoccorso di Erba.

Art. 21 Riduzione costo del Servizio di trasporto scolastico

21.1 Definizione

Per Servizio di trasporto scolastico si intende il servizio di accompagnamento mediante pullman degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo presente sul territorio comunale.

21.2 Finalità

Il servizio di trasporto scolastico ha come finalità quella di contribuire a garantire la frequenza scolastica.

21.3 Destinatari

La fruizione agevolata del servizio è riservata agli utenti che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere autonomamente.

21.4 Ammissione all'agevolazione

L'eventuale agevolazione viene concessa su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, (vedi allegato A).

In base alla fascia di appartenenza verrà concessa la relativa riduzione (vedi allegato F- tabella 2).

Art. 22 Mensa Scolastica

22.1 Definizione

Per servizio di mensa scolastica si intende il servizio di fornitura pasti degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed in futuro la scuola primaria utilizzate dai residenti di Annone di Brianza.

22.2 Finalità

Il servizio di mensa scolastica ha come finalità quella di favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

22.3 Destinatari

La fruizione agevolata del servizio è riservata agli utenti che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere autonomamente.

22.4 Ammissione all'agevolazione

L'eventuale agevolazione viene concessa su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, (vedi allegato A).

In base alla fascia di appartenenza verrà concessa la relativa riduzione (vedi allegato F – tabella 2).

Art. 23 Attività previste dal piano per il diritto allo studio

23.1 Finalità

L'Amministrazione comunale, per facilitare la partecipazione alle attività rivolte ai ragazzi in età scolare previste nel piano per il diritto allo studio, interviene integrando o coprendo l'intero costo di tali attività.

23.2 Destinatari

La fruizione agevolata del servizio è riservata agli utenti che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere autonomamente.

23.3 Ammissione all'agevolazione

L'eventuale agevolazione viene concessa su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (vedi allegato A).

In base alla fascia di appartenenza verrà concessa la relativa riduzione o il totale esonero (vedi allegato F – tabella 2).

23.4 Disposizione transitoria

Resta fermo quanto stabilito con il Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2005/2006 approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data 28.10.2005.

CAPO 5 – MODALITA' DI ACCESSO PER ENTI ASSOCIAZIONI E GRUPPI

Art. 24 Destinatari

Gli interventi ed i servizi di cui al punto 1, lettere b) e c) e al punto 3, lettere a) e b) dell'art. 3 del presente regolamento sono destinati, nei soli limiti derivanti dalle capacità offerte dalle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio del Comune, a favore di:

- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività a beneficio della popolazione del Comune;
- associazioni e gruppi non riconosciuti, nonché comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi alla richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art. 25 Condizioni e requisiti

1) Possono usufruire dei benefici economici gli enti, le fondazioni, i comitati, le associazioni ed i gruppi anche non regolarmente costituiti che:

- non abbiano scopo di lucro;
- operino prevalentemente sul territorio comunale e in armonia con gli obiettivi della politica socio-culturale dell'Amministrazione comunale;
- siano inserite nella banca-dati Comunale delle Associazioni;
- siano in grado di indicare una persona che si qualifichi come Responsabile;
- dichiarino di avere svolto attività di carattere pubblico da almeno sei mesi;
- nel caso richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, per il primo anno producano il programma annuale dell'attività che intendono svolgere, mentre per l'anno successivo a quello per il quale hanno già fruito di contributi comunali, oltre al programma per il nuovo anno, presentino il rendiconto economico della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune ed il Bilancio di Previsione per l'anno in corso.

2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

- 4) Le associazioni e i gruppi che ottengono il contributo economico e/o il patrocinio per la singola iniziativa sono tenuti a far risultare il patrocinio del Comune dagli atti e dai mezzi con i quali annunciano e promuovono l'iniziativa stessa.

Art. 26 Interventi di sostegno economico

L'intervento di assistenza economica è uno strumento a sostegno dell'attività svolta da enti, associazioni e gruppi a favore della generalità dei cittadini e può consistere in:

- a) erogazione di un contributo annuale per il sostegno dell'attività;
- b) erogazione di un contributo per l'organizzazione delle singole iniziative;
- c) concessione del patrocinio ed eventuale pagamento delle spese di manifesti a sostegno delle singole iniziative.

Art. 27 Interventi per altri tipi di sostegno

L'intervento a sostegno dell'attività svolta da enti, associazioni e gruppi può consistere anche nella concessione d'uso gratuito di servizi, materiali, attrezzature e strutture comunali.

Nel caso particolare in cui la concessione riguardi l'uso continuativo di strutture comunali, verrà sottoscritta una convenzione apposita con il soggetto beneficiario che preveda idonee garanzie per quanto riguarda la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso poi che la struttura concessa sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

In ogni caso, nell'atto di concessione della struttura devono essere espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Art. 28 Presentazione della domanda

Per ottenere i contributi annuali i soggetti interessati dovranno presentare domanda scritta in carta libera indirizzata al Sindaco, con la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito - in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195/74 e dall'art. 4 della Legge n. 650/81 e corredata dalle seguenti dichiarazioni e/o documentazioni:

- a) indicazione del nominativo, generalità, residenza e recapito telefonico del responsabile;
- b) rendicontazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione di eventuali patrocini e/o contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale;
- c) programma di attività dell'anno per cui si chiede il contributo;
- d) bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 29 Criteri di ammissione della domanda

Le domande di contributo ordinario per l'anno successivo dovranno pervenire, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno e dovranno contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

L'ammissibilità di tale domanda è stabilita a seguito di un esame della stessa e della relativa documentazione prodotta, svolta dall'Ufficio competente per settore. Detto ufficio dovrà fornire risposta scritta circa l'ammissibilità o meno della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

Art. 30 Accoglimento della domanda ed erogazione del contributo

A seguito dell'istruttoria eseguita dal servizio competente in base ai principi del presente Regolamento, la Giunta comunale, nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio, provvederà a deliberare sull'accoglimento delle domande e sull'erogazione dei relativi contributi, entro il mese di luglio.

In caso di diniego è ammesso ricorso nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 31 Responsabilità

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra eventuali destinatari di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per qualsiasi tipo di prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni o gruppi che ricevono, dallo stesso, contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Il Sindaco o Assessore delegato potrà in ogni momento chiedere conto dell'utilizzo del contributo o della concessione sia annuale che relativa ad una singola iniziativa essendo sia l'uno che l'altra comunque vincolati all'impegno per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO 6 – CONTRIBUTI E ALTRI TIPI DI SOSTEGNO

Art. 32 Interventi per attività socio-assistenziali

32.1 Finalità

Gli interventi sono finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo dei valori dell'associazionismo e del volontariato nell'ambito dell'attività socio-assistenziale

32.2 Destinatari

Gli interventi sono rivolti a favore di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano le attività socio-assistenziali.

32.3 Prestazioni

I destinatari di cui al precedente comma possono essere beneficiari di interventi di sostegno economico o di altri tipi di sostegno, come previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 33 Interventi per attività sportive e ricreative del tempo libero

33.1 Finalità

Gli interventi sono finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, con particolare riguardo per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

33.2 Destinatari

Gli interventi sono rivolti a favore di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano le attività sportive e ricreative del tempo libero, sia a livello giovanile che amatoriale.

33.3 Prestazioni

I destinatari di cui al precedente comma possono essere beneficiari di interventi di sostegno economico o di altri tipi di sostegno, come previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 34 Interventi per cultura, educazione ed informazione

34.1 Finalità

Gli interventi sono finalizzati alla promozione e al sostegno di attività culturali, educative e di informazione nell'ambito del territorio comunale.

34.2 Destinatari

Gli interventi sono rivolti a favore di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che:

- organizzino e sostengano attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- promuovano scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- organizzino convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che siano di rilevante interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione.

34.3 Prestazioni

I destinatari di cui al precedente comma possono essere beneficiari di interventi di sostegno economico o di altri tipi di sostegno, come previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 35 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta della prestazione sociale.

Art. 36 Norme generali

In ogni caso previsto dal presente regolamento l'erogazione della prestazione non è dovuta, ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente.

Art. 37 Aggiornamento fasce di reddito

Il Consiglio Comunale dopo il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento valuterà eventuali adeguamenti delle fasce di reddito di riferimento per gli interventi di cui agli allegati F, in base all'incidenza del presente regolamento sugli interventi di bilancio relativi.

Successivamente le fasce di reddito di riferimento per gli interventi di cui agli allegati F, verranno aggiornate ogni due anni, applicando i valori percentuali degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 38 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Art. 39 Disposizioni transitorie e finali

Sono abrogate le disposizioni del seguente regolamento comunale:

- Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 13.12.1990;
- Regolamento ISEE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.3.2002;
- Regolamento per l'accesso al servizio di trasporto Comunale presso strutture sanitarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15.10.2002;
- Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.1995.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

1) – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti note riassumono le disposizioni derivanti dagli artt.2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.109, dal D.P.C.M. 07.05.1999 n.221, dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n.130 e dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242 e dai successivi provvedimenti legislativi di attuazione, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Annone di Brianza per gli aventi diritto ai servizi, ai contributi ed alle prestazioni erogate in ambito comunale, per i quali è previsto un concorso di spesa o un riferimento alla situazione economica.

Per ogni servizio comunale interessato dall'ISEE, saranno stabilite le condizioni economiche e gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, richiesti per l'accesso alle prestazioni agevolate.

2) – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica di chi richiede il servizio, il contributo o la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta essere alla data della presentazione della domanda e come definito dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242.

In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia), composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3) – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito, come calcolato ai sensi del successivo art.4;
- b) il patrimonio, come calcolato ai sensi del successivo art.5 e sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica è calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza:

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previsti dei correttivi all'equivalenza per i nuclei familiari che presentino al loro interno le caratteristiche sotto specificate:

CAUSALE DELLA MAGGIORAZIONE	PARAMETRO
ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto	0,35
assenza del coniuge e presenza di minori	0,2
per ogni componente del nucleo familiare con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%	0,5
nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

Il reddito tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

.4) – DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo art.5 lettera b);
- c) i redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) i redditi da lavoro prestato in paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Dalla predetta somma si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione, di cui documenti il pagamento del fitto.

5) – DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

- a) patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; per calcolarne il valore si utilizza l'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come prima definito. In alternativa, se più favorevole, è detratto il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;
- b) patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata in un unico ammontare complessivo; a tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla

presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6 del presente Regolamento, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

6) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L'I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, o all'agenzia esterna individuata dall'Ente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il D.P.C.M. del 18.05.2001, pubblicato

La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all'uopo predisposto dall'INPS al fine di ottenerne l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che verrà rilasciata al richiedente dall'ufficio competente o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente.

Tale attestazione è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informatico nazionale istituita dallo stesso INPS ed ha valenza di 12 mesi.

La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art.7.

Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino ad una modificazione dell'attestazione ISEE.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dichiarerà, altresì, di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge n.675/1996 e del D.Lgs. n.135/99.

7) – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (D.P.R. 28.12.2000 n.445), l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- per ciò che riguarda le prestazioni economiche si provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate;

- per ciò che riguarda l'accesso agevolato ai servizi, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggiore somma dovuta anche per il periodo pregresso.

8) – NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalle Regioni in relazione all'ISEE troveranno applicazione previa modifica dei regolamenti di settore, se non immediatamente attuabili.

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): _____
- Altro (specificare): _____

* * * * *

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, **D**);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, **C**);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, **F**);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, **P**);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, **I**).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'instatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma)

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. ____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. ____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Foglio allegato n°. ____ della dichiarazione sostitutiva unica presentata da _____

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Codice fiscale Sesso M F

Comune / stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n° civico

comune prov. CAP

Codice azienda USL n°. telefono (facoltativo)

QUADRO F2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D - dichiarante
- C - coniuge
- F - figlio minore o minore affidato
- P - altra persona presente nello stato di famiglia
- N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato / in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età non scolare

QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore (indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: **F**=fabbricati; **TE**=terreni edificabili; **TA**=terreni agricoli.

(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 , F4 , F5 , F6 del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

(luogo)

(data)

(firma del dichiarante)

Allegato C

MODULO AGGIUNTIVO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

(da utilizzare per la formulazione di progetti di intervento)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 residente a _____ in Via _____
 Codice fiscale _____ al fine di consentire una completa valutazione

della domanda di accesso agevolato ai servizi comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare anagrafico di cui fa parte ha le seguenti spese ed entrate corrispondenti agli assegni e/o contributi sotto indicati:

DESCRIZIONE	AMMONTARE	certificazione fiscale	
-------------	-----------	------------------------	--

Spese per medicinali		sì	No
Spese per prestazioni infermieristiche/mediche		sì	No
Spese per assistenza giornaliera		sì	No
Spese per lavoro saltuario o precario		sì	No
Spese per riscaldamento		sì	No
Altre spese:		sì	No
TOTALE SPESE DIVERSE			

Entrate da assegno di accompagnamento		sì	No
Entrate per buono sanitario regionale		sì	No
Entrate per buono provinciale		sì	No
Entrate da invalidità civile		sì	No
Entrate da lavori saltuari, precari, esenti da IRPEF		sì	No
Entrate da assegno maternità / nucleo familiare		sì	No
Entrate da FSA Regione		sì	No
Altre entrate:		sì	No
TOTALE ENTRATE DIVERSE			

Totale (SPESE – ENTRATE)	
---------------------------------	--

Il sottoscritto è a conoscenza che il Servizio Sociale utilizzerà la presente autocertificazione ai fini di una valutazione complessiva della situazione economica del nucleo, valutazione finalizzata alla formulazione del progetto di intervento.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per falsità in atti mendaci, dichiara di aver compilato correttamente questo modulo e che quanto sopra dichiarato è vero ed è accertabile o da me documentabile.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

Firma _____

DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e residente a
_____ in Via _____ n. _____
dichiara

- di essere proprietario dell'immobile sito in _____
composto di n. _____ locali;
- di possedere un patrimonio mobiliare costituito da: (denaro e/o titoli di vario
genere) _____
_____.

Il sottoscritto prende atto che il Comune di _____ corrisponderà dalla data del
proprio ricovero presso la Casa di Riposo _____
la retta mensile / diaria, attualmente ammontante ad € _____, per il proprio
mantenimento e nel proprio interesse.

E' quindi consapevole di essere comunque debitore nei confronti dell'Amministrazione
Comunale di una somma pari alle spese di mantenimento di cui in premessa, dalla data del ricovero
e sino all'eventuale dimissione o sino alla cessazione del pagamento per cui il Comune ha il diritto
di ottenere il soddisfacimento del credito vantato.

Nel caso di apertura di successione l'Ente potrà richiedere, tramite dichiarazione di credito ex
art.498 C.C., di essere collocato nello stato di graduazione della liquidazione ereditaria ed anche nei
confronti di eventuali eredi riservati (o di terzi).

Tale credito è privilegiato e prenderà grado insieme con le spese di cui al n.3 dell'art.2751
C.C.

La presente dichiarazione privata di debito sarà opponibile nei confronti degli eventuali eredi e
costituisce titolo per ottenere la separazione dei beni di cui all'art.512 e segg. C.C..

In fede

Allegato E

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Il sottoscritto

nato a _____ il _____ residente
in _____ via _____ n. _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____
con sede in _____ via _____ n. _____ fa
istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 200__, secondo il programma
allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge 02.05.1974 n.115 e dall'art.4 della Legge 18.11.1981 n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

Per il 1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì, _____

(firma)

(1) denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

Allegato F – TABELLA 1 –INTERVENTI ECONOMICI: SOGLIE DEL VALORE I.S.E.E. E DELL’INTEGRAZIONE

<u>Interventi economici</u>	
Limite annuale interventi straordinari	€ 1.756,00
Disponibilità mensile per gli utenti in servizi esidenziali	
	<u>DA € 59,00 A € 131,00</u>

Allegato F – TABELLA 2 – AGEVOLAZIONI AL COSTO DEI SERVIZI

INTERVENTI *	LIMITE DI VALORE I.S.E.E. E RELATIVA PERCENTUALE SUL COSTO DEL SERVIZIO A CARICO DEL NUCLEO						
	€ 3.253,68	€ 4.435,08	€ 5.549,54	€ 6.660,20	€ 7.763,28	€ 8.877,38	Oltre
Servizi per anziani							
**Centri diurni	10%	20%	30%	40%	50%	75%	100%
Servizi integrativi per minori							
Centri diurni	50%	50%	70%	70%	85%	85%	100%
Asili nido (quota a carico della famiglia)	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%
	€ 5.000,00	€ 9.500,00	€ 13.000,00	€ 16.500,00	€ 19.500,00	Oltre	
**Trasporto scolastico- Mensa scolastica – Attività previste dal piano per il diritto allo studio	20%	50%	60%	70%	100%		

* L'esonero totale dal pagamento può essere previsto da progetti specifici dei servizi sociali

** Le percentuali dovranno essere confermate dalla elaborazione delle dichiarazioni sostitutive uniche che verranno presentate dai richiedenti agevolazioni per questo servizio.

**Allegato F – TABELLA 3 –
SERVIZI RESIDENZIALI: CONCORSO DEI PARENTI**

Limite di reddito netto dei parenti (rigo ___/cud; rigo ___/730 e rigo ___/Unico)	Quota di integrazione a carico del familiare equivalente alla percentuale del suo reddito	Quota massima dell'integrazione retta annua a carico del familiare
€ 4.000,00	0%	€ 0,00
€ 6.000,00	5%	€ 300,00
€ 8.000,00	10%	€ 800,00
€ 10.500,00	10%	€ 1.050,00
€ 13.000,00	15%	€ 1.950,00
€ 16.000,00	15%	€ 2.400,00
€ 19.000,00	15%	€ 2.850,00
€ 22.000,00	20%	€ 4.400,00
€ 26.000,00	20%	€ 5.200,00
€ 30.000,00	25%	€ 7.500,00
€ 35.000,00	25%	€ 8.750,00
€ 40.000,00	30%	€ 12.000,00
€ 50.000,00	30%	€ 15.000,00
oltre € 50.000,00	la retta é a totale carico dei familiari	

Il presente regolamento composto da n. 39 articoli e n. 8 allegati, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla suddetta deliberazione di approvazione, dal _____ al _____ senza che vi siano stati opposizioni o reclami.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 38 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
